SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 47

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 26 febbraio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2001 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e Vendite Gazzetta Ufficiale**
16715047 Inserzioni nella Gazzetta Ufficiale

SOMMARIO

SUPPEMENTO ORDINARIO N. 35/L

Ripubblicazione del testo della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, recante: «Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano», corredato delle relative note.

01A1826

SUPPEMENTO ORDINARIO N. 36

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 31 gennaio 2001.

Approvazione del modello 770/2001 con le relative istruzioni, concernenti la dichiarazione agli effetti delle ritenute, delle imposte sostitutive, dei contributi e dei premi assicurativi, da presentare nell'anno 2001 da parte dei sostituti d'imposta e degli altri soggetti che non presentano la dichiarazione unificata annuale.

01A1475

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 febbraio 2001.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri e *ad interim* Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai Sottosegretari di Stato prof. Luciano Guerzoni, ing. Antonino Cuffaro e on. prof. Vincenzo Sica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

E AD INTERIM

MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visti il regio decreto 18 dicembre 1923, n. 2440, e il relativo regolamento approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto che con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 2000, sono stati nominati Sottosegretari di Stato per il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica l'ing. Antonino Cuffaro, il prof. Luciano Guerzoni e il prof. Vincenzo Sica;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 2000 recante la delega di attribuzioni del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per taluni atti di competenza dell'amministrazione ai Sottosegretari di Stato ing. Antonino Cuffaro, prof. Luciano Guerzoni e prof. Vincenzo Sica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 2 febbraio 2001 con il quale, a seguito delle dimissioni rassegnate dall'on. prof. Ortensio Zecchino, il Presidente del Consiglio dei Ministri prof. Giuliano Amato è stato incaricato di reggere *ad interim* il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Sottosegretario di Stato prof. Luciano Guerzoni è conferita la delega, ivi compresa la firma degli atti, per gli affari inerenti l'università e la condizione studentesca, la rappresentanza nelle consultazioni tra Ministero e organizzazioni sindacali, nonché i rapporti con le altre istituzioni formative, le accademie di belle arti, l'accademia nazionale di danza, l'accademia di arte drammatica, gli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508.

Art. 2.

1. Al Sottosegretario di Stato ing. Antonino Cuffaro è conferita la delega, ivi compresa la firma degli atti, per gli affari concernenti lo sviluppo e il potenziamento della ricerca scientifica e tecnologica e per i relativi rapporti internazionali, ivi compresa l'attuazione del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, nonché la diffusione della cultura scientifica; è altresì delegata la partecipazione in rappresentanza del Ministero alle sedute del CIPE.

Art. 3.

1. Al Sottosegretario di Stato on. prof. Vincenzo Sica è conferita la delega, ivi compresa la firma degli atti, per i rapporti istituzionali con il Ministero della sanità nelle materie di comune interesse, le problematiche concernenti le scuole di specializzazione medica, gli adempimenti relativi alla ricerca sanitaria di cui all'art. 12-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'art. 11 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

Art. 4.

1. Nelle materie delegate i Sottosegretari di Stato collaborano con il Ministro nelle relative attività parlamentari, lo tengono costantemente informato sulle questioni di maggiore rilievo politico e di rilevante importanza economica e amministrativa, e ne acquisiscono il preventivo accordo sugli atti di concerto e di programmazione generale.

Art. 5.

1. Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2001

Il Presidente: AMATO

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2001
Registro n. 2 Ministeri istituzionali, foglio n. 75

01A2005

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 20 febbraio 2001.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare lo stato di emergenza in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Calabria. (Ordinanza n. 3106).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Viste le precedenti ordinanze con le quali sono state emanate, tra l'altro, disposizioni per fronteggiare lo stato di emergenza in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria;

Vista la nota n. 14755 del 30 novembre 2000, con la quale il presidente della regione Calabria fa presente che, a seguito degli avvenimenti alluvionali dello scorso mese di settembre, occorre avviare contemporaneamente interventi mirati al recupero del ciclo delle acque, migliorando anche la qualità delle acque di balneazione, prevedendo adeguate risorse finanziarie;

Atteso che continuano a sussistere nella regione Calabria i presupposti che hanno portato alla dichiarazione dello stato di emergenza ambientale;

Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni normative in materia di tutela delle acque, si debba procedere ad una più puntuale definizione delle competenze già attribuite e da attribuire al presidente della regione Calabria - commissario delegato;

Ritenuto, quindi, necessario integrare le precedenti ordinanze per consentire il superamento dell'emergenza nella regione Calabria;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente, giusta nota n. 1423/RIBO/M/DI/UDE dell'8 febbraio 2001;

Acquisita l'intesa del presidente della regione Calabria, giusta nota n. 1674 del 7 febbraio 2001;

Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1.

1. Il commissario delegato - presidente della regione Calabria predispone il piano di tutela delle acque di cui all'art. 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, per l'intero territorio regionale. A tal fine, il commissario delegato provvede ad elaborare ed attuare il programma di rilevamento di cui all'art. 42 del citato decreto legislativo n. 152.

2. Il commissario delegato - presidente della regione Calabria attua il monitoraggio richiesto dalle direttive comunitarie in materia di acque destinate al consumo umano, di acque di balneazione, di acque idonee alla vita dei pesci e dei molluschi. Il commissario delegato, inoltre, predispone ed attua il programma per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee dell'intero territorio regionale, ai sensi all'art. 43 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

3. Il commissario delegato - presidente della regione Calabria individua, sull'intero territorio regionale, ogni possibilità di riutilizzo delle acque reflue depurate, e predispone un programma straordinario degli interventi per la loro attuazione.

4. Il commissario delegato - presidente della regione Calabria, predispone ed attua il programma di interventi urgenti di cui all'art. 141, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. A tal fine il commissario delegato individua, progetta e realizza, nell'intero territorio regionale, gli interventi di tutela della qualità delle acque, di risanamento ambientale ed igienico-sanitari previsti dagli articoli 27, 31 e 32 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni, in forma integrata con gli interventi per il riutilizzo agricolo delle acque reflue depurate, assicurando la conformità dei medesimi con i criteri di sicurezza ambientale e sanitaria definiti dal Ministero dell'ambiente. Il commissario delegato - presidente della regione Calabria, in particolare, progetta e realizza:

a) le reti fognarie dei comuni;

b) i collettori;

c) i sistemi di depurazione;

d) i sistemi per l'adeguamento qualitativo, il collettamento, l'invaso, la distribuzione e il riutilizzo delle acque reflue provenienti dai depuratori, avvalendosi anche delle reti irrigue esistenti e delle strutture dei consorzi di irrigazione e di bonifica, definendo il riparto degli oneri di gestione e manutenzione e fissando il sistema tariffario per l'utilizzo delle acque reflue;

e) gli interventi di rinaturalizzazione dei corpi idrici superficiali.

5. Il commissario delegato - presidente della regione Calabria individua, sull'intero territorio regionale, le opere di fognatura, collettamento, depurazione e riutilizzo, anche a fini irrigui, già finanziate con risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali e subentra, in luogo del soggetto attuatore, nella gestione, così come definita dall'art. 1, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, delle stesse opere i cui lavori non siano ancora completati qualunque ne sia la causa e di quelle deliberate e non ancora progettate.

6. Al comma 2 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 2984 del 31 maggio 1999 la parola «dispone» è soppressa e sosti-

tuita dalle seguenti: «definisce ed adotta»; le parole «che devono essere assunte da parte dei soggetti gestori degli impianti medesimi per assicurare una migliore tutela dei corpi ricettori» sono soppresse.

7. All'art. 7, comma 2, dell'ordinanza n. 3062 del 6 luglio 2000 la parola «Ministro» è sostituita dalla seguente: «Ministero».

8. All'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 3062 del 6 luglio 2000 dopo le parole «di competenza pubblica» sono aggiunte le seguenti «ivi compresa la rimozione dei relitti e dei rifiuti spiaggiati».

9. All'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 3062 del 6 luglio 2000 dopo le parole «S.p.a. ENEL» aggiungere «o il gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.».

Art. 2.

1. Il commissario delegato - presidente della regione Calabria realizza gli interventi di cui all'art. 1, comma 4, della presente ordinanza, sulla base della progettazione approvata dal commissario medesimo previa intesa del Ministero dell'ambiente. Il ricorso all'art. 37-*bis* e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, è subordinato alla predisposizione da parte del commissario delegato - presidente della regione Calabria nonché all'approvazione — d'intesa con il Ministero dell'ambiente — di uno o più specifici strumenti di programmazione che individuino l'ambito di intervento, che siano basati sull'analisi dello stato di fatto, che definiscano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie, che assicurino l'integrazione progettuale e realizzino l'unitarietà gestionale almeno dei servizi di fognatura, collettamento e depurazione, che garantiscano la compatibilità ambientale delle attività depurative, del riutilizzo e degli scarichi nei corpi idrici superficiali in conformità con i criteri di sicurezza ambientale e sanitaria definiti dal Ministero dell'ambiente e che fissino, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, le modalità di pubblicizzazione dell'iniziativa e i termini delle procedure derogando, ove occorra, a quelli fissati dai citati articoli 37-*bis* e seguenti.

Art. 3.

1. Il commissario delegato - presidente della regione Calabria, per l'attuazione degli interventi in materia di tutela delle acque, previsti dalle precedenti e dalla presente ordinanza si avvale di ulteriori cinque esperti nelle materie tecniche, giuridiche ed amministrative, da retribuire secondo le modalità previste dal comma 2 dell'art. 6 dell'ordinanza n. 3062 del 6 luglio 2000.

2. Per le medesime finalità di cui al precedente comma 1, il commissario delegato - presidente della regione Calabria può, altresì, avvalersi di società specializzate a totale capitale pubblico, alle medesime condizioni previste dal secondo periodo del comma 2 dell'art. 6 dell'ordinanza n. 2984 del 31 maggio 1999.

3. Per l'espletamento delle attività di individuazione di cui al precedente art. 1, comma 5, il commissario delegato - presidente della regione Calabria può avvalersi dell'osservatorio per l'accelerazione e qualificazione della spesa pubblica. In tal caso il commissario delegato assegna all'osservatorio per l'accelerazione e qualificazione della spesa pubblica fino ad un massimo di cinque unità di personale appartenente alla pubblica amministrazione, alle medesime condizioni previste dall'art. 4, comma 2, dell'ordinanza n. 2856 del 1° ottobre 1998.

Art. 4.

1. Al comma 1 dell'art. 6 dell'ordinanza n. 3062 del 6 luglio 2000 la parola «cinque» è soppressa e sostituita dalla seguente: «quindici».

2. Al comma 2 dell'art. 6 dell'ordinanza n. 3062 del 6 luglio 2000 la parola «cinque» è soppressa e sostituita dalla seguente: «dieci».

3. Per le finalità di cui alla presente ordinanza, il Ministero dell'ambiente può avvalersi, per speciali esigenze, di venti unità di personale estraneo alla pubblica amministrazione, con contratto a tempo determinato, da retribuire nel limite massimo della retribuzione spettante al personale del Ministero stesso corrispondente alla fascia «D» (ex livello ottavo). Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma sono posti a carico del commissario delegato - presidente della regione Calabria.

4. All'art. 6 dell'ordinanza n. 3062 del 6 luglio 2000, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma: «6. Le unità di personale e gli esperti di cui ai precedenti commi sono utilizzate nella misura del 50 per cento per le attività relative alla gestione dei rifiuti e bonifiche e nella misura del 50 per cento per le attività di tutela delle acque.».

5. Ai presidenti ed ai componenti le commissioni di collaudo nominati dal commissario delegato - presidente della regione Calabria non si applicano le disposizioni previste dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni .

Art. 5.

1. Il commissario delegato - presidente della regione Calabria, nello svolgimento dei compiti allo stesso affidati in materia di tutela delle acque, può derogare, ove necessario, nei limiti necessari per la realizzazione degli interventi di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, alle seguenti norme oltre a quelle già previste nelle precedenti ordinanze:

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 20, 23 e 27;

decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 42, 43 e 44;

legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 141, comma 4.

2. Il commissario delegato - presidente della regione Calabria, può adottare provvedimenti in deroga alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, oggetto di deroga nelle precedenti ordinanze già emanate.

Art. 6.

1. Per l'attuazione della presente ordinanza e per la realizzazione degli interventi urgenti in materia di tutela delle acque, oltre alle risorse di cui all'art. 10 dell'ordinanza n. 2984 del 31 maggio 1999, sono attribuite al commissario delegato - presidente della regione Calabria le seguenti risorse:

a) lire 42 miliardi a valere sulle risorse assegnate dal Ministro dell'ambiente al servizio di tutela delle acque interne con decreto ministeriale numero GAB/DEC/0099/2000 del 21 settembre 2000;

b) lire 27,975 miliardi a valere sulle risorse assegnate alla regione Calabria con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000;

c) lire 3,002 miliardi a valere sulle risorse assegnate per le attività di monitoraggio e studio dal servizio per la tutela delle acque interne con decreto direttoriale n. 0150/TAI/DI/G/SP del 17 novembre 2000.

2. I comuni sono tenuti a versare sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato - presidente della regione Calabria, le somme dai medesimi riscosse ai sensi dell'art. 3, commi da 42 a 47, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive integrazioni e modifiche, a titolo di tariffa del servizio di depurazione, al netto di quelle già destinate alla gestione. In caso di inadempienza il commissario delegato può nominare commissari *ad acta*.

3. Le risorse di cui al presente articolo sono trasferite, con le medesime modalità previste dall'art. 11, comma 1, dell'ordinanza n. 2984 del 31 maggio 1999, direttamente sulla contabilità speciale di Stato già intestata al commissario delegato.

Art. 7.

1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti dal commissario delegato fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza, con l'eccezione di quelli incisi da provvedimenti giurisdizionali.

2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle precedenti citate ordinanze che non risultano in contrasto con la presente ordinanza.

Art. 8.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2001

Il Ministro: BIANCO

01A2004

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 9 febbraio 2001.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 15 giugno 2000 e scadenza 15 dicembre 2005, tredicesima e quattordicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 2 febbraio 2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 31.482 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 6 e 20 luglio, 7 settembre, 10 ottobre, 8 novembre 2000, 8 gennaio 2001, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dodici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 15 giugno 2000 e scadenza 15 dicembre 2005;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una tredicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una tredicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 15 giugno 2000 e scadenza 15 dicembre 2005, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 6 luglio 2000, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

La provvigione di collocamento di cui all'art. 5 del suddetto decreto ministeriale del 6 luglio 2000 è stabilita nella misura dello 0,30% dell'ammontare nominale sottoscritto.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.a., in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse, il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nei relativi conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 6 luglio 2000.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 6 luglio 2000, entro le ore 11 del giorno 14 febbraio 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 6 luglio 2000. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della quattordicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10% dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della tredicesima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 6 luglio 2000, in quanto applicabili; il collocamento della tranche supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 15 febbraio 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 febbraio 2001, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per sessantatre giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 16 febbraio 2001.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2001 faranno carico al capitolo 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2005, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2001

Il Ministro: VISCO

01A2001

DECRETO 9 febbraio 2001.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 15 febbraio 2001 e scadenza 15 febbraio 2004, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 2 febbraio 2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 31.482 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 5% con godimento 15 febbraio 2001 e scadenza 15 febbraio 2004, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 5% con godimento 15 febbraio 2001 e scadenza 15 febbraio 2004, fino all'importo massimo di 3.000 milioni di euro, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 5%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 febbraio ed il 15 agosto di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio

e della programmazione economica e la Monte titoli S.p.a. — in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse — il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nei relativi conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, relativamente al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 15 febbraio 2004, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Gli eventuali accreditamenti in lire sono effettuati moltiplicando il valore in euro degli interessi, così come determinato al comma precedente, per il tasso di conversione irrevocabile lira/euro, arrotondando, ove necessario, il risultato ottenuto alle cinque lire più vicine.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo; le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

Le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4, del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)*, del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco, allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento del 0,20%.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2987 (unità revisionale di base 3.1.5.6) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001.

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 14 febbraio 2001, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

In relazione al disposto del precedente art. 1, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 11.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti buoni per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 15 febbraio 2001.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 12.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei BTP triennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 13.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 febbraio 2001, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per un giorno.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 14.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il 16 febbraio 2001 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato il controvalore in lire italiane del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1.936,27, unitamente al rateo di interesse del 5% annuo lordo, dovuto allo Stato, per un giorno.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 5.

Art. 16.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2001 faranno carico al capitolo 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2004, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2001

Il Ministro: VISCO

01A2002

DECRETO 9 febbraio 2001.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 6%, con godimento 1° novembre 1999 e scadenza 1° maggio 2031, ventunesima e ventiduesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro

del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 2 febbraio 2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 31.482 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 10 marzo, 13 aprile, 10 maggio, 8 giugno, 6 e 20 luglio, 7 settembre, 10 ottobre, 8 novembre 2000, 8 gennaio 2001, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime venti tranches dei buoni del Tesoro poliennali 6%, con godimento 10 novembre 1999 e scadenza 1° maggio 2031;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una ventunesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una ventunesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 6%, con godimento 1° novembre 1999 e scadenza 1° maggio 2031, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 10 marzo 2000, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.a. — in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse — il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nei relativi conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 10 marzo 2000.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e su di essi, come previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 10 maggio 2000, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 10 marzo 2000, entro le ore 11 del giorno 14 febbraio 2001.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 10 marzo 2000. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della ventiduesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della ventunesima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 10 marzo 2000, in quanto applicabili; il collocamento della tranche supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 15 febbraio 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato

aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. trentennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 febbraio 2001, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centosette giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 16 febbraio 2001.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2001 faranno carico al capitolo 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2031, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2001

Il Ministro: VISCO

01A2003

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 16 febbraio 2001.

Determinazione per l'anno 2000 della misura del contributo dovuto alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. - Gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della caccia».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

Visto l'art. 10 del decreto ministeriale 22 giugno 1993, n. 346, recante norme per la gestione del Fondo di garanzia per le vittime della caccia;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, concernente l'attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, recante norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante disposizioni sulla «Razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo», ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera *b)*, e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1993 concernente la misura e le modalità di versamento del contributo dovuto a favore del Fondo di garanzia per le vittime della caccia;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 2000 con il quale è stata determinata da ultimo la misura del versamento del contributo dovuto a favore del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, per l'anno 1999;

Ritenuta la necessità di determinare la misura del ripetuto contributo a valere per l'anno 2000;

Visto il rendiconto della gestione «Fondo di garanzia per le vittime della caccia» per l'anno 1999, approvato dal consiglio di amministrazione della CONSAP S.p.a. in data 18 dicembre 2000;

Visto il parere reso in merito dall'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, in data 24 gennaio 2001;

Ritenuto che appare opportuno confermare per l'anno 2000 la misura del contributo già stabilita per l'anno precedente;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 2000 il contributo di cui all'art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è determinato nella misura del 5% dei premi incassati nello stesso anno per l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi derivante, nell'esercizio dell'attività venatoria, dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività stessa, al netto della detrazione per gli oneri di gestione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2001

Il Ministro: LETTA

01A1887

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 dicembre 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Arcobaleno», in Larino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 27 aprile 1998, 8 settembre 1999 e 20 maggio 2000, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Campobasso nei confronti della società cooperativa edilizia «Arcobaleno», con sede in Larino (Campobasso);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Arcobaleno», con sede in Larino (Campobasso), costituita in data 20 aprile 1983, con atto a rogito notaio dott. Giuseppe Cariello di Termoli (Campobasso), omologato dal tribunale di Larino (Campobasso) con decreto 13 maggio 1983, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992 e la dott.ssa Laura Maselli, con residenza in Colletorto (Campobasso), corso Vittorio Emanuele n. 46, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

01A1768

DECRETO 9 gennaio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «C.D.C. Cooperativa di costruzioni - Società cooperativa consortile a r.l.», in Nereto.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 31 agosto 2000 con il quale la società cooperativa «C.D.C. Cooperativa di costruzioni - Società cooperativa consortile a r.l.» è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la nota con cui il prof. Gaetano Roberto Carnessale comunicava l'impossibilità di accettare l'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Bottini Gabriele con studio in via Carducci n. 46 - Teramo è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «C.D.C. Cooperativa di costruzioni - Società cooperativa consortile a r.l.», con

sede in Nereto (Teramo), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 31 agosto 2000 in sostituzione del prof. Roberto Gaetano Carnessale, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A1766

DECRETO 9 gennaio 2001.

Scioglimento della società cooperativa mista «Nuovo lavoro», in Brindisi, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 28 settembre 1999, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Brindisi, nei confronti della società cooperativa mista «Nuovo lavoro», con sede in Brindisi;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa mista «Nuovo lavoro», con sede in Brindisi, via Appia n. 36, costituita in data 18 aprile 1980, con atto a rogito notaio avv. Pasquale Alessandri di Brindisi, omologato dal tribunale di Brindisi con decreto 8 maggio 1980, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e la dott.ssa Gambino Giampaola residente in Brindisi, via Nicola Brandi n. 28, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A1767

DECRETO 9 gennaio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Unione bieticoltori ferraresi», in Ferrara.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 31 agosto 2000 con il quale la società cooperativa agricola «Unione bieticoltori ferraresi», con sede in Ferrara, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Renzo Pasini ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il prof. dott. Renzo Pasini comunicava di non accettare l'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Rodolfo Cadelo, con residenza in Modena, via C. Zucchi n. 146, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Unione bieticoltori ferraresi», con sede in Ferrara già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 31 agosto 2000, in sostituzione del dott. Renzo Pasini, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A1769

DECRETO 9 gennaio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Live - Società cooperativa a r.l.», in Piacenza.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 31 agosto 2000 con il quale la società cooperativa di produzione e lavoro «Live - Società cooperativa a r.l.», con sede in Piacenza, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Carlo Cella ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il dott. Carlo Cella comunicava di non accettare l'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Piero Montesissa, con studio in Piacenza, via Conciliazione n. 45/A, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Live - Società cooperativa a r.l.», con sede in Piacenza, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 31 agosto 2000, in sostituzione del dott. Carlo Cella, che non ha accettato l'incarico.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A1770

DECRETO 24 gennaio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Edilizia candelese società cooperativa a r.l.», in Candela, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale di accertamento ispettivo del 27 marzo 2000 redatto dalla direzione provinciale del lavoro di Foggia, nei confronti della società cooperativa «Edilizia candelese società cooperativa a r.l.», con sede in Candela (Foggia);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Edilizia candelese società cooperativa a r.l.», con sede in Candela (Foggia), alla via 2° Corleto n. 21, costituita in data 3 novembre 1977, con atto a rogito notaio dott.ssa Nicoletta Pezzullo di Candela (Foggia), omologato dal tribunale di Foggia con decreto 6 dicembre 1977, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992 e il dott. Pironti Domenico con studio in Foggia, alla via Torrelli n. 22, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A1771

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 22 dicembre 2000.

Modalità di attuazione della misura di «Arresto definitivo» delle attività di pesca delle navi prevista dallo SFOP 2000/2006.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, relativo allo SFOP - Strumento finanziario di orientamento della pesca;

Visto il regolamento (CE) n. 2792 del Consiglio del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca;

Vista la decisione della Commissione 2000/279/CE del 30 marzo 2000 di modifica della decisione 98/123/CE recante approvazione del POP per la flotta peschereccia dell'Italia relativo al periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2001;

Visto l'art. 4, comma 11, del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, recante misure urgenti per i settori dell'autotrasporto e della pesca, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343;

Considerata la necessità di provvedere alla emanazione di norme di applicazione dei suddetti regolamenti in materia di arresto definitivo delle attività di pesca delle navi;

Sentiti la Commissione consultiva centrale della pesca marittima ed il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, nella seduta del 6 giugno 2000;

Decreta:

Art. 1.

Normativa di riferimento

1. Per l'attuazione della misura di arresto definitivo dell'attività di pesca delle navi (di seguito, per brevità «arresto definitivo»), perseguito attraverso una delle modalità di cui all'art. 2, si applicano le norme previste dal regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 e dal regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999.

2. La misura di arresto definitivo si applica solo alle unità, di età pari o superiore a 10 anni, che siano state armate, ai sensi dell'art. 164 del codice della navigazione, per almeno settantacinque giorni in ciascuno dei due periodi di 12 mesi precedenti la data di richiesta di arresto definitivo, ovvero, per almeno l'80% del numero dei giorni consentiti dalla normativa vigente.

3. Ai fini del presente provvedimento, l'età della nave è un numero intero pari alla differenza tra l'anno in cui la domanda di adesione all'arresto definitivo viene ammessa a finanziamento e l'anno di costruzione della nave. In mancanza di quest'ultimo viene considerato quale termine di riferimento l'anno di entrata in esercizio come definito dall'art. 6 del regolamento CEE n. 2930/1986 del Consiglio del 22 settembre 1986.

4. Le navi per le quali è richiesto il premio di arresto definitivo devono rispettare le seguenti condizioni:

a) la nave deve risultare iscritta nei registri delle navi da pesca della Comunità europea;

b) al momento dell'ammissione al premio (data del provvedimento ministeriale) la nave deve essere operativa. È definita operativa la nave armata ed equipaggiata, ai sensi dell'art. 164 del codice della navigazione.

Art. 2.

Modalità di arresto definitivo

1. L'arresto definitivo delle attività di pesca delle navi è conseguito attraverso una delle seguenti modalità:

a) la demolizione della nave;

b) il trasferimento definitivo della nave verso un paese terzo nell'ambito di una società mista: sono escluse le navi di stazza inferiore a 20 tsl o 22 GT e le navi di età pari o superiore a 30 anni. Per la concessione del premio si applicano le condizioni previste dal regolamento n. 2792/1999;

c) il trasferimento definitivo della nave verso un paese terzo in contesto diverso dalla società mista: sono escluse le navi di stazza inferiore a 20 tsl o 22 GT e le navi di età pari o superiore a 30 anni. La nave deve essere immediatamente iscritta nei registri del paese terzo ed è soggetta al divieto definitivo di ritorno nelle acque comunitarie;

d) la destinazione definitiva alla conservazione del patrimonio storico nel territorio italiano, ad attività di ricerca o formazione nel settore alieutico svolte da organismi pubblici o parapubblici italiani, oppure al controllo delle attività di pesca, in particolare da parte di un Paese terzo;

e) la destinazione definitiva della nave a fini diversi dalla pesca non inclusi al punto *d)*: sono escluse le navi di stazza inferiore a 20 tsl o 22 GT.

2. Per le modalità di trasferimento definitivo della nave verso un Paese terzo, di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1, è necessario, ai fini del riconoscimento del premio, che vengano soddisfatti i seguenti criteri:

a) rispetto del diritto internazionale, in particolare per quanto riguarda la conservazione e la gestione delle risorse marine o altri obiettivi della politica comune della pesca, nonché le condizioni di lavoro dei pescatori;

b) il Paese terzo verso il quale sarà trasferita la nave non è uno dei Paesi candidati all'adesione all'Unione europea;

c) il trasferimento comporta una riduzione dello sforzo di pesca che interessa le risorse precedentemente sfruttate dalla nave trasferita. Tale criterio non si applica se la nave ha perso la possibilità di pesca nell'ambito di un accordo di pesca.

Art. 3.

Presentazione della domanda e iter istruttorio

1. L'originale della domanda di ammissione al premio di arresto definitivo, redatta in carta semplice, è presentata o fatta pervenire all'ufficio di iscrizione della nave che provvede al procedimento istruttorio.

2. Nella domanda, di cui si allega fac-simile, devono essere indicati:

a) le generalità complete del proprietario/i: cognome e nome; luogo e data di nascita; codice fiscale; residenza; telefono e fax. Per le società: ragione sociale completa; sede legale; codice fiscale; partita IVA; telefono; fax e generalità complete del legale rappresentante;

b) gli elementi identificativi della nave: numero di matricola o numero RR.NN.MM.GG.; ufficio di iscrizione della nave; numero UE (obbligatorio);

c) la modalità di arresto definitivo (scelta tra quelle consentite, indicate all'art. 2 del presente provvedimento);

d) le coordinate bancarie per l'accreditamento del premio: istituto di credito, numero di conto corrente; codice ABI; codice CAB, specificando la modalità di pagamento prescelta (euro o lire);

e) la seguente dichiarazione: «Il/i sottoscritto/i autorizza/no codesta amministrazione, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, al trattamento dei dati riservati riportati nella presente domanda e nei documenti richiamati, per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisiti».

2. Qualora l'importo del premio risulti superiore a 300 milioni alla domanda deve essere allegata copia della richiesta antimafia presentata alla prefettura competente ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

3. La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del funzionario addetto, ovvero, l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità.

4. L'esito istruttorio da parte dell'ufficio marittimo deve essere reso al Ministero entro trenta giorni dall'acquisizione della domanda, ovvero entro sessanta giorni in caso di integrazione documentale, secondo lo schema allegato (allegato *A*).

5. L'esito negativo dell'istruttoria è notificato direttamente al richiedente precisando gli elementi che caratterizzano il non accoglimento dell'istanza e le modalità per impugnare il provvedimento.

6. Il Ministero, acquisito il parere di cui al comma 4 e verificata la disponibilità finanziaria, notifica al richiedente la decisione di ammissione fissando in trenta giorni dalla notifica il termine per la riconsegna all'ufficio marittimo della licenza di pesca o dell'autorizzazione provvisoria. La riconsegna dell'atto abilitativo alla pesca è atto irrevocabile: il titolo è annullato, la nave viene cancellata dall'archivio licenze (ALP) e dal registro comunitario. La mancata restituzione del titolo entro il termine prescritto comporta l'archiviazione della domanda senza preavviso ai sensi della legge n. 241/1990. In tal caso non può essere ripresentata istanza prima che siano trascorsi dodici mesi dalla data della decisione di ammissione.

7. L'autorità marittima trasmette al Ministero la licenza di pesca unitamente all'attestazione di cui all'allegato *B*.

8. Entro il termine di dodici mesi dalla data di riconsegna della licenza di pesca il richiedente procede all'arresto definitivo. Il mancato rispetto di detto termine pone a carico del richiedente il rischio connesso alla ridotta o incompleta disponibilità di risorse finanziarie.

9. L'ufficio marittimo trasmette al Ministero la certificazione comprovante l'arresto definitivo redatta secondo l'allegato *C*.

Art. 4.

Calcolo del premio

1. Per il calcolo del premio da riconoscere per ciascuna modalità di arresto definitivo dell'attività di pesca delle navi, si applicano le tabelle riportate nell'allegato *D*.

2. La tabella 1 si applica per le navi con lunghezza tra le perpendicolari superiore a 24 metri. La tabella 2 si applica per le navi con lunghezza tra le perpendicolari uguale o inferiore a 24 metri le cui richieste di premio saranno presentate entro il 30 settembre 2003. Dopo tale data si applica la tabella 1 per tutte le navi.

3. La stazza per il calcolo del premio è rilevata dall'ufficio marittimo dai registri in proprio possesso. Solo per le navi di lunghezza tra le perpendicolari superiore a 24 metri, qualora il valore di stazza è espresso in tsl, è necessario acquisire il certificato di stazza in GT.

4. Il premio per ciascuna modalità di arresto definitivo, calcolato come segue, è arrotondato alle dieci unità inferiori, per i pagamenti in euro, o alle 5.000 lire inferiori, per i pagamenti in lire:

a) premi per la demolizione della nave:

I. per le navi da 10 a 15 anni: importo indicato nelle tabelle;

II. per le navi da 16 a 29 anni: l'importo di cui alle tabelle è diminuito dell'1,5% per ogni anno in più rispetto ai 15 anni;

III. per le navi di 30 anni e più: l'importo di cui alle tabelle è diminuito del 22,5%;

b) premi per il trasferimento definitivo della nave nell'ambito di una società mista: il premio è pari all'80% dell'importo calcolato per la demolizione;

c) premi per il trasferimento definitivo della nave verso un paese terzo in contesto diverso dalla società mista: il premio è pari al 50% dell'importo per la demolizione;

d) premi per la destinazione definitiva alla conservazione del patrimonio storico, ecc.: il premio è pari all'importo calcolato per la demolizione;

e) premi per la destinazione definitiva della nave a fini diversi dalla pesca non inclusi al punto *d)*: il premio è pari al 50% dell'importo calcolato per la demolizione.

5. In caso di perdita della nave nel periodo compreso tra la decisione relativa alla concessione del premio e l'arresto definitivo effettivo, l'importo del premio calcolato con le modalità di cui al punto 2 è ridotto dell'indennizzo pagato dalla compagnia di assicurazione.

6. Una nave che venga trasferita in un paese terzo ai fini della sostituzione di una nave sinistrata di una società mista non può beneficiare del premio di arresto definitivo.

Art. 5.

Modalità di erogazione del premio

1. Il premio di arresto definitivo è liquidato come segue:

a) 50% a titolo di acconto, entro quindici giorni dalla riconsegna della licenza di pesca o dell'attestazione provvisoria previa riconsegna del titolo abilitativo all'attività di pesca, previo impegno da parte del richiedente a procedere all'arresto definitivo della nave nel termine prescritto all'art. 3, comma 8, conformemente alla modalità prescelta. Per le navi con stazza inferiore a 20 tsl o 22 GT, l'acconto è liquidato previa presentazione di nulla osta da parte degli istituti previdenziali ed assistenziali e di eventuali creditori ipotecari alla demolizione dell'unità;

b) saldo ad avvenuta demolizione della nave o, nei casi previsti, ad avvenuta radiazione della stessa dai registri d'iscrizione.

Art. 6.

Cumulabilità degli aiuti pubblici

1. In ordine al cumulo degli aiuti pubblici alla flotta peschereccia si applicano le seguenti disposizioni. L'entità del premio determinato con le modalità di cui all'art. 4 è diminuito:

a) di una parte dell'importo riscosso, in caso di aiuto per l'ammodernamento, calcolata *pro rata temporis* per il periodo vincolativo residuo;

b) dell'intero aiuto per l'arresto temporaneo erogato ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999 e dell'art. 14 del regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio del 3 novembre 1998, riscosso nei due anni che hanno preceduto l'ammissione al premio di arresto definitivo.

2. Per il calcolo della quota *pro rata temporis* di cui alla lettera *a)*, del punto precedente si tiene conto del numero dei mesi interi (la frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata mese intero) che intercorrono tra la scadenza del vincolo e la data di decisione del premio di arresto definitivo.

3. Il premio di arresto definitivo è interamente liquidato nel caso in cui la decisione di ammissione è effettuata alla scadenza del periodo vincolativo.

Art. 7.

Registrazione vincoli

1. Al fine di consentire il rispetto dei vincoli derivanti dalla concessione di agevolazioni, gli enti pubblici erogatori sono tenuti a comunicare all'ufficio di iscrizione della nave, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, le agevolazioni concesse e la scadenza del vincolo. L'autorità marittima avrà cura di annotare i vincoli tra i gravami o, in caso di intervenuto trasferimento del peschereccio, di darne comunicazione all'ufficio di destinazione.

Art. 8.

Norme transitorie

1. Le semplificazioni procedimentali e le modalità di erogazione del premio, introdotte con il presente provvedimento si applicano anche alle istanze già presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 2080/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 qualora le stesse non siano in contrasto con le disposizioni recate dallo stesso regolamento n. 2080/93.

2. Le domande presentate dal 1° gennaio 2000 devono essere integrate con l'autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi della legge n. 675/1996, prevista all'art. 3 del presente provvedimento, e con gli altri elementi riportati nell'allegato fac-simile.

Il presente provvedimento è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

Fac-simile di domanda
di ammissione al premio di arresto definitivo

Al (ufficio di iscrizione della nave da pesca)

____

Oggetto: Domanda di ammissione al premio di arresto definitivo ai sensi dei regolamenti (CEE) del Consiglio n. 1263/99 e n. 2792/99, del relativo decreto di attuazione.

IL/I SOTTOSCRITTO/I

(Persone Fisiche)

Cognome ______________________________
Nome ______________ Codice fiscale ______________
Nato/i a ______________ prov. ______________ il ________
Attualmente residente/i a ______________ prov. ______________
In via ______________ n. ______________ C.a.p.______________
Telefono ______________ fax ______________

(Persone Giuridiche)

Cognome______________Nome______________
Nato a ________ prov. ________ il ______________
Attualmente residente a ______________ prov.______________
In via ______________n. ______________ c.a.p.______________
Nella qualità di rappresentante legale della Soc.______________
Ragione sociale______________ sede ______________
Numero di iscrizione Camera di Commercio______________
Partita I.V.A.______________ telef.______________ fax ________

Proprietario/i o rappresente legale della società proprietaria della nave da pesca denominata ______________ nominativo internazionale (solo per le navi che hanno tale obbligo) ______________
Matricola n.______________ o RR.NN.MM. e GG.n.______________
Ufficio di iscrizione della nave ______________, numero di iscrizione nello schedario comuniatario (UE) ______________, (obbligatorio);

CHIEDE/ONO

L'ammissione al premio, da erogare in ________ (indicare la valuta in euro o in lire) mediante accredito sul C/c n. ______________, intrattenuto presso la banca______________, Abi n. ______________, Cab. n.________, per l'arresto definitivo dell'attività di pesca della suindicata nave, conseguente a ______________, ai sensi dei regolamenti comunitari in oggetto e del presente decreto ministeriale.
Il/i sottoscritto/i autorizza/no codesta Amministrazione ai sensi della legge 31/12/96 n. 675, al trattamento dei dati personali riportati nella seguente domanda e nei documenti richiamati, per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisiti.

Luogo e data

Firma

Fac-simile
di integrazione della domanda di arresto definitivo

Al (ufficio di iscrizione della nave da pesca)

____

Oggetto: Domanda di ammissione al premio di arresto definitivo ai sensi dei regolamenti (CEE) del Consiglio n. 1263/99 e n. 2792/99, del relativo decreto di attuazione.

IL/I SOTTOSCRITTO/I

(Persone Fisiche)

Cognome ____
Nome ______________________ Codice fiscale ________________
Nato/i a ______________________ prov. ______________ il ______
Attualmente residente/i a ____________________ prov. __________
In via __________________ n. ____________ C.a.p.__________
Telefono __________________ fax ______________________

(Persone Giuridiche)

Cognome____________________Nome__________________________
Nato a _________ prov. __________ il ______________________
Attualmente residente a ____________________ prov.__________
In via _______________n. _______________ c.a.p.___________
Nella qualità di rappresentante legale della Soc.________________
Ragione sociale____________________ sede ______________
Numero di iscrizione Camera di Commercio____________________
Partita I.V.A.____________________ telef.__________ fax ________

Proprietario/i o rappresente legale della società titolare della nave da pesca denominata ______________________________ nominativo internazionale (solo per le navi che hanno tale obbligo) ______________________________________
Matricola n.______________ o RR.NN.MM. e GG.n.__________________
Ufficio di iscrizione della nave __________, numero di iscrizione nello schedario comuniatario (UE) ______________ (obbligatorio);

AD INTEGRAZIONE DELL'ISTANZA DI ARRESTO DEFINITIVO
PRESENTATA IN DATA __________

CHIEDE/ONO

Di accreditare il premio, da erogare in __________ (indicare la valuta in Euro o in Lire), per l'arresto definitivo dell'attività di pesca della suindicata nave, sul C/c n. ______________, intrattenuto presso la banca ____________________, Abi n. ______________, Cab. n.__________, conseguente a ____________________, ai sensi dei regolamenti comunitari in oggetto e del presente decreto ministeriale.
Il/i sottoscritto/i autorizza/no codesta Amministrazione ai sensi della legge 31/12/96 n. 675, al trattamento dei dati personali riportati nella seguente domanda e nei documenti richiamati, per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisiti.

Luogo e data

Firma

ALLEGATO *A*

(Timbro lineare dell'ufficio)

CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITA' MARITTIMA ATTESTANTE L'ESISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DAL DECRETO MINISTERIALE ATTUATIVO DELL'ART. 7 DEL REG. CE 2792 DEL CONSIGLIO DEL 17.12.1999.

VISTO il Reg. CE n. 2792 del Consiglio del 17.12.1999;

VISTO il D.M. n. _______ del _______ recante norme di attuazione dell'art. 7 del Reg. CE n. 2792/1999;

VISTA la domanda di premio presentata dal / i sig. _________________________ acquisita al protocollo n.________ del__________ per l'arresto definito della nave denominata ______________________ da conseguirsi mediante ______________***(specificare la modalità prescelta)***;

VISTI i registri di questo ufficio___________***(specificare se matricola navi maggiori o RR.NN.MM.& GG);***

VISTA la tabella di armamento della nave e il relativo ruolino di equipaggio;

ACCERTATO che la suddetta nave da pesca:

- è iscritta presso questo ufficio al numero______ dei registri _____***(matricola o RR.NN.MM. & GG)*** ;
- risulta di proprietà di _____________ ***(se persona fisica indicare: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale; se persona giuridica indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale e partita iva)***;
- è stata costruita nell'anno _______ ***oppure, se l'anno di costruzione è ignoto,*** è entrata in servizio nell'anno___________;
- è stata armata ai sensi dell'art. 164 del codice della navigazione per almeno 75 giorni in ciascuno dei due periodi di dodici mesi precedenti la data della presentazione della domanda di concessione;
- è abilitata alla pesca con ___________ ***(specificare licenza/autorizzazione provvisoria)*** n._____ del ______;
- è iscritta nel registro delle navi da pesca della Comunità con numero UE ________;
- è operativa;
- ha una lunghezza tra le perpendicolari **(Lpp)** ***(specificare se maggiore o minore)*** _________ di 24 mt;
- ha una stazza di ______ ***(esprimere il valore in TSL se la Lpp < o = 24 mt; in G.T. se la Lpp > 24 mt)***;
- è destinata al trasferimento verso ______________ ***(periodo da cancellare se l'arresto definitivo non è conseguito mediante trasferimento a paese terzo)***

Si **ATTESTA** che:

- sussistono tutti i requisiti per l'ammissione della nave al premio di arresto definitivo da conseguirsi mediante _______________***(specificare la modalità di arresto definitivo);***
- l'interessato ha prodotto la documentazione attestante che il trasferimento verso il paese terzo _________, avviene nel rispetto dei criteri indicati nel Reg. (CE) n. 2792 del 17.12.1999, art. 7, paragrafo 3 lettera b) ***(periodo da cancellare se l'arresto definitivo non è conseguito mediante trasferimento a paese terzo);***
- nel registro di iscrizione non risultano annotati vincoli temporalmente vigenti per contributi pregressi, ipoteche, sequestri conservativi o pignoramenti gravanti sulla nave ***(periodo da cancellare se risultano annotati vincoli e gravami);***
- risultano annotati i seguenti vincoli temporalmente vigenti nave ***(periodo da cancellare se non risultano annotati vincoli e gravami, se sussistono specificare la natura e la data in cui scade il vincolo come segue :)***

VINCOLI PER CONTRIBUTI PREGRESSI:

L. __________ per _____________ concesso da _________ il vincolo si estingue il ________

L. __________ per _____________ concesso da _________ il vincolo si estingue il ________

ALTRI VINCOLI (*da specificare*):

____

Luogo e data Firma del titolare dell'Ufficio

○ ____________________

ALLEGATI: documentazione prodotta dall'interessato per attestare il rispetto dei criteri indicati nel Reg. (CE) n. 2792 del 17.12.1999, art. 7, paragrafo 3 lettera b) nel trasferimento verso il paese terzo ***(periodo da cancellare se l'arresto definitivo non è conseguito mediante trasferimento a paese terzo).***

ALLEGATO *B*

(Timbro lineare dell'ufficio)

CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITA' MARITTIMA ATTESTANTE LA RESTITUZIONE DEL TITOLO ABILITATIVO ALL'ESERCIZIO DELLA PESCA.

VISTA la decisione di ammissione della nave ____________ iscritta al n. ________ del __________ al premio di arresto definitivo di lire _______________(rif. fascicolo n. ___/AD/__);

CONSIDERATO che la predetta decisione è stata notificata al/i proprietario/i della nave in data _____________;

VISTO il processo verbale del _________ concernente la riconsegna del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di pesca ;

VISTI i registri di questo ufficio___________*(specificare se matricola navi maggiori o RR.NN.MM.& GG);*

SI ATTESTA che:

- alla data di decisione di ammissione la nave ____________iscritta al n. ______________ era operativa e che il titolo (licenza di pesca n.___________ del _________ oppure autorizzazione provvisoria n. _________ del __________) è stato restituito in data ________ e quindi entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di notifica della decisione di ammissione;
- questa Autorità Marittima ha provveduto ad annotare sui registri gli estremi della decisione di ammissione al premio e il vincolo irrevocabile in virtù del quale la nave non può essere più adibita ad attività di pesca nelle acque comunitarie ed è destinata ad arresto definitivo mediante ___________ *(specificare la modalità di arresto)* , entro il _______*(12 mesi dalla data di riconsegna del titolo abilitativo all'esercizio della pesca*) conformemente all'impegno assunto dal proprietario con atto sottoscritto in data;
- non risultano annotati vincoli temporalmente vigenti per contributi pregressi, ipoteche, sequestri conservativi o pignoramenti gravanti sulla nave *(periodo da cancellare se risultano vincoli)*;
- risultano annotati i seguenti vincoli temporalmente vigenti *(specificare la natura e la data in cui scade il vincolo oppure periodo da cancellare se non risultano vincoli)*;:

VINCOLI PER CONTRIBUTI PREGRESSI:
L. __________ per _____________ concesso da __________ il vincolo si estingue il ________
L. __________ per _____________ concesso da __________ il vincolo si estingue il ________

ALTRI VINCOLI (*da specificare)*:

____

Le coordinate bancarie indicate dal proprietario/i per l'accredito del premio sono le seguenti:
ISTITUTO DI CREDITO _______________
CODICE ABI ____________ **CODICE CAB**__________ **N° CONTO** _______________

Luogo e data Firma del titolare dell'Ufficio

____

Allegare originale annullato della licenza di pesca e/o dell'autorizzazione provvisoria, e per tutti i proprietari la certificazione fallimentare e, qualora l'importo complessivo della concessione è uguale o maggiore a 300 milioni, anche l'informazione antimafia, ex art. 10 d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.
Per le navi di stazza inferiore a 20 tsl o 22 GT, allegare anche copia nulla osta alla demolizione della nave rilasciato dagli istituti previdenziali e assistenziali e da eventuali creditori ipotecari.

ALLEGATO *C*

(Timbro lineare dell'ufficio)

CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITA' MARITTIMA ATTESTANTE L'AVVENUTO ARRESTO DEFINITIVO

VISTA la decisione, comunicata con ministeriale n. _____ del ___________ riferimento fascicolo n. ___________, di ammissione della nave ____________ iscritta al n. ________ del ___________ al premio di arresto definitivo di lire _______________;

VISTA l'attestazione redatta da questa autorità marittima in data ___________ concernente la restituzione del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di pesca entro il termine prescritto di 30 giorni dalla data di notifica della decisione di ammissione;

VISTO il processo verbale di questa autorità marittima n. __________ del _____________ dal quale risulta l'avvenuta demolizione del natante ___________ iscritto al n. _________ delle matricole o dei registri navi minori e galleggianti e del relativo motore matricola n. _________ aventi le caratteristiche riportate nei registri stessi ***(periodo da cancellare se l'arresto definitivo non è conseguito mediante demolizione)***;

VISTO il decreto di dismissione di bandiera n. _____ del _______ ***(periodo da cancellare se l'arresto definitivo non è conseguito mediante trasferimento a paese terzo);***

VISTA la certificazione attestante l'iscrizione presso i registri navali di __________***(specificare il paese terzo)*** con annotato il vincolo irrevocabile in virtù del quale la nave non può rientrare nelle acque comunitarie ***(periodo da cancellare se l'arresto definitivo non è conseguito mediante trasferimento a paese terzo);***

VISTA la certificazione attestante la destinazione ad altre attività __________***(specificare l'attività; da cancellare se l'arresto definitivo non è conseguito mediante destinazione ad altre attività tra quelle indicate dal DM recante le norme di attuazione del Reg. CE n. 1999/ 2792 all'art.2 punto 1 lettere d- ed e-)***

VISTI i registri di questo ufficio_________***(specificare se matricola navi maggiori o RR.NN.MM.& GG);***

SI ATTESTA che nei registri di questo ufficio risulta :

- la cancellazione della suddetta nave per ____________ a far data dal ____________;
- l'annotazione del vincolo irrevocabile in virtù del quale la suddetta nave non può rientrare nelle acque comunitarie ***(periodo da cancellare se l'arresto definitivo non è conseguito mediante trasferimento a paese terzo);***
- l'annotazione del vincolo irrevocabile in virtù del quale la suddetta nave non può più essere adibita ad attività di pesca ***(periodo da cancellare se l'arresto definitivo non è conseguito mediante destinazione ad altra attività tra quelle indicate dal DM recante le norme di attuazione del Reg. CE n. 1999/ 2792 all'art.2 punto 1 lettere d- ed e-);***
- non risultano annotati vincoli temporalmente vigenti per contributi pregressi. ***(periodo da cancellare se risultano vincoli)***;
- risultano annotati i seguenti vincoli temporalmente vigenti ***(specificare la natura e la data in cui scade il vincolo oppure periodo da cancellare se non risultano vincoli)***;

VINCOLI PER CONTRIBUTI PREGRESSI:
L. __________ per _____________ concesso da __________ il vincolo si estingue il ________
L. __________ per _____________ concesso da __________ il vincolo si estingue il ________

Le coordinate bancarie indicate dal proprietario/i per l'accredito del premio sono le seguenti:
ISTITUTO DI CREDITO ________________
CODICE ABI _____________ **CODICE CAB**__________ **N° CONTO** _______________

Luogo e data Firma del titolare dell'Ufficio

O ______________________

Si allega copia dell'estratto delle matricole navi maggiori o l'estratto dei RRNNMM e la certificazione fallimentare dei proprietari.
Qualora l'importo complessivo della concessione è uguale o maggiore a 300 milioni allegare anche l'informazione antimafia, ex art. 10 d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, per i proprietari (se non già trasmessa con allegato B).

ALLEGATO *D*

TABELLA 1

Categorie di nave per stazza	**Euro**
GT	
< 10	11000/GT + 2000
10 < 25	5000/GT + 62000
25 < 100	4200/GT + 82000
100 < 300	2700/GT + 232000
300 < 500	2200/GT + 382000
500 e oltre	1200/GT + 882000

TABELLA 2

Categoria di nave per stazza	**Euro**
tsl	
< 25	8200/tsl
25 < 50	6000/tsl + 55000
50 < 100	5400/tsl + 85000
100 < 250	2600/tsl + 365000

01A1900

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 1° febbraio 2001.

Accertamento del cambio delle valute estere per l'anno 2000, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, recante: rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori. (Provvedimento n. 2001/16145).

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;

Visto l'art. 4, comma 6, della suindicata legge il quale prevede che viene annualmente stabilito con decreto del Ministro delle finanze il controvalore in lire degli importi in valuta, ai fini della dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività prescritte dall'art. 4 della stessa legge 4 agosto 1990, n. 227;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, recante norme per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 62;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000 al foglio finanze n. 278, con il quale è stata resa esecutiva l'Agenzia delle entrate;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli undici Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Acquisita la comunicazione dell'Ufficio italiano dei cambi ed in conformità a tale comunicazione;

Dispone:

Art. 1.

1. Le medie dei cambi delle valute estere, calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con asterisco, rilevati contro euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per l'anno 2000 come segue:

PAESE	*VALUTA*	*Codice UIC*	*Codice ISO*	*Quantità di valuta Estera per un Euro*	*Quantità di lire per una unità di valuta estera*
Afganistan	*Afgani*	115	*AFA*	4387,07	0,442
Albania	*Lek*	47	*ALL*	131,67	14,715
Algeria	*Dinaro Algerino*	106	*DZD*	66,7392	29,027
Andorra	*Peseta Andorra*	245	*ADP*	166,386	11,637
Angola	*Readjustado Kwanza*	87	*AOA*	7,91138	269,524
Antigua e Barbuda	*Dollaro Caraibi Est*	137	*XCD*	2,4934	778,848
Antille Olandesi	*Fiorino Antille Olandesi*	132	*ANG*	1,65318	1174,675
Arabia Saudita	*Riyal Saudita*	75	*SAR*	3,46384	560,641
Argentina	*Peso Argentina*	216	*ARS*	0,923612	2102,588
Armenia	*Dram*	246	*AMD*	497,283	3,900
Aruba	*Fiorino Aruba*	211	*AWG*	1,65326	1174,627
Australia	*Dollaro Australiano **	109	*AUD*	1,58895	1219,198
Azerbaigian	*Manat Azerbaigian*	238	*AZM*	4034,79	0,480
Bahamas	*Dollaro Bahama*	135	*BSD*	0,923613	2102,587
Bahrain	*Dinaro Bahrain*	136	*BHD*	0,348176	5577,490
Bangladesh	*Taka*	174	*BDT*	47,9599	40,426
Barbados	*Dollaro Barbados*	195	*BBD*	1,8567	1045,939
Belize	*Dollaro Belize*	152	*BZD*	1,84677	1051,577
Benin	*Franco CFA*	209	*XOF*	655,957	2,951

PAESE	*VALUTA*	*Codice UIC*	*Codice ISO*	*Quantità di valuta Estera per un Euro*	*Quantità di lire per una unità di valuta estera*
Bermuda	*Dollaro Bermuda*	138	*BMD*	0,923561	2102,699
Bhutan	*Ngultrum*	180	*BTN*	41,2004	47,067
Bielorussia	*Rublo Bielorussia*	233	*BYB*	914425	0,002
Bielorussia	*Rublo Bielorussia (nuovo)*	263	*BYR*	923,963	2,100
Bolivia	*Boliviano*	74	*BOB*	5,65872	342,789
Bosnia Erzegovina	*Marco Convertibile*	240	*BAM*	1,95583	989,999
Botswana	*Pula*	171	*BWP*	4,7108	411,287
Brasile	*Real*	234	*BRL*	1,68583	1150,407
Brunei Darussalam	*Dollaro Brunei*	139	*BND*	1,59143	1219,052
Bulgaria	*Lev*	45	*BGL*	1953,43	0,990
Bulgaria	*Nuovo Lev**	262	*BGN*	1,95343	991,219
Burkina Faso	*Franco CFA*	209	*XOF*	655,957	2,951
Burundi	*Franco Burundi*	140	*BIF*	638,163	3,048
Cambogia	*Riel Kampuchea*	141	*KHR*	3526,12	0,550
Camerun	*Franco CFA*	43	*XAF*	655,957	2,951
Canada	*Dollaro Canadese*	12	*CAD*	1,37058	1414,986
Capo Verde	*Escudo Capo Verde*	181	*CVE*	110,059	17,594
Cayman Isole	*Dollaro Isole Cayman*	205	*KYD*	0,763586	2543,792
Ceca, Repubblica	*Corona Ceca**	223	*CZK*	35,5995	54,404
Centrafricana, Repubblica	*Franco CFA*	43	*XAF*	655,957	2,951
Ciad	*Franco CFA*	43	*XAF*	655,957	2,951
Cile	*Peso Cileno*	29	*CLP*	488,46	3,969
Cina, Repubblica popolare della	*Renminbi (Yuan)*	144	*CNY*	7,64629	253,977
Cipro	*Lira Cipriota**	46	*CYP*	0,573924	3373,76
Colombia	*Peso Colombiano*	40	*COP*	1869,43	1,036
Comore Isole	*Franco Isole Comore*	210	*KMF*	491,967	3,935
Congo, Repubblica Democratica del	*Franco Congolese*	261	*CDF*	17,3000	172,218
Congo, Repubblica del	*Franco CFA*	43	*XAF*	655,957	2,951
Corea Del Nord	*Won Nord*	182	*KPW*	2,03195	955,722
Corea Del Sud	*Won Sud **	119	*KRW*	1043,19	1,861
Costa d'Avorio	*Franco CFA*	209	*XOF*	655,957	2,951

PAESE	*VALUTA*	*Codice UIC*	*Codice ISO*	*Quantità di valuta Estera per un Euro*	*Quantità di lire per una unità di valuta estera*
Costa Rica	*Colon Costa Rica*	77	*CRC*	284,676	6,809
Croazia	*Kuna*	229	*HRK*	7,61919	254,158
Cuba	*Peso Cubano*	67	*CUP*	21,2431	91,417
Danimarca	*Corona Danese**	7	*DKK*	7,45382	259,769
Domenica	*Dollaro Carabi Est*	137	*XCD*	2,4934	778,848
Dominicana, Repubblica	*Peso Dominicano*	116	*DOP*	14,5986	133,243
Ecuador	*Sucre*	76	*ECS*	23438,3	0,082
Egitto	*Lira Egiziana*	70	*EGP*	3,25468	595,813
El Salvador	*Colon Salvadoregno*	117	*SVC*	8,07975	240,355
Emirati Arabi Uniti	*Dirham Emirati Arabi*	187	*AED*	3,39221	572,482
Eritrea	*Nakfa*	243	*ERN*	8,44573	230,021
Estonia	*Corona Estonia**	218	*EEK*	15,6466	123,750
Etiopia	*Birr*	68	*ETB*	7,53566	257,507
Falkand o Malvine, Isole	*Sterlina Falkland*	146	*FKP*	0,609478	3178,432
Fiji	*Dollaro Fiji*	147	*FJD*	1,96776	984,302
Filippine	*Peso Filippino*	66	*PHP*	40,7009	47,664
Fondo Monetario Internazionale	*DSP(Diritto Speciale di Prelievo)*	188	*XDR*	0,700515	2765,244
Gabon	*Franco CFA*	43	*XAF*	655,957	2,951
Gambia	*Dalasi*	193	*GMD*	11,5602	167,831
Georgia	*Lari*	230	*GEL*	9,05922	1061,971
Ghana	*Cedi*	111	*GHC*	4964,96	0,410
Giamaica	*Dollaro Giamaicano*	142	*JMD*	38,2317	50,766
Giappone	*Yen Giapponese**	71	*JPY*	99,4748	19,513
Gibilterra	*Sterlina Gibilterra*	44	*GIP*	0,609478	3178,432
Gibuti	*Franco Gibuti*	83	*DJF*	164,144	11,830
Giordania	*Dinaro Giordano*	89	*JOD*	0,654451	2967,293
Grecia	*Dracma Greca**	30	*GRD*	336,63	5,752
Grenada	*Dollaro Carabi Est*	137	*XCD*	2,4934	778,848
Guatemala	*Quetzal*	78	*GTQ*	7,09366	273,387
Guinea	*Franco Guineano*	129	*GNF*	1526,46	1,272
Guinea Bissau	*Franco CFA*	209	*XOF*	655,957	2,951
Guinea Equatoriale	*Franco CFA*	43	*XAF*	655,957	2,951

PAESE	*VALUTA*	*Codice UIC*	*Codice ISO*	*Quantità di valuta Estera per un Euro*	*Quantità di lire per una unità di valuta estera*
Guyana	*Dollaro Guyana*	149	*GYD*	166,377	11,671
Haiti	*Gourde*	151	*HTG*	18,7194	104,103
Honduras	*Lempira*	118	*HNL*	13,7254	141,405
Hong Kong (Cina)	*Dollaro Hong Kong**	103	*HKD*	7,19636	269,833
India	*Rupia Indiana*	31	*INR*	41,201	47,067
Indonesia	*Rupia Indonesiana*	123	*IDR*	7712,07	0,252
Iran	*Rial Iraniano*	57	*IRR*	2770,84	0,700
Iraq	*Dinaro Iracheno*	93	*IQD*	1616,32	1,201
Islanda	*Corona Islanda**	62	*ISK*	72,4916	26,732
Israele	*Shekel*	203	*ILS*	3,76246	516,109
Jugoslavia	*Nuovo Dinaro Jugoslavo*	214	*YUM*	11,1846	173,521
Kazakistan	*Tenge Kazakistan*	231	*KZT*	131,235	14,787
Kenya	*Scellino Keniota*	22	*KES*	70,197	27,613
Kirghizistan	*Som*	225	*KGS*	43,9729	44,109
Kuwait	*Dinaro Kuwait*	102	*KWD*	0,282848	6864,704
Laos	*Kip*	154	*LAK*	6986,49	0,277
Lesotho	*Loti*	172	*LSL*	6,38948	303,326
Lettonia	*Lats**	219	*LVL*	0,555318	3492,603
Libano	*Lira Libanese*	32	*LBP*	1389,81	1,397
Liberia	*Dollaro Liberia*	155	*LRD*	0,923613	2102,587
Libia	*Dinaro Libico*	69	*LYD*	0,415623	4672,421
Lituania	*Litas**	221	*LTL*	3,69419	525,681
Macao	*Pataca*	156	*MOP*	7,41144	262,006
Macedonia	*Dinaro Macedonia*	236	*MKD*	58,6678	33,067
Madagascar	*Franco Malgascio*	130	*MGF*	6108,68	0,318
Malawi	*Kwacha Malawi*	157	*MWK*	53,79	37,022
Malaysia	*Ringgit*	55	*MYR*	3,50884	553,460
Maldive	*Rufiyaa*	158	*MVR*	10,8107	179,561
Mali	*Franco CFA*	209	*XOF*	655,957	2,951
Malta	*Lira Maltese**	33	*MTL*	0,404763	4785,208
Marocco	*Dirham Marocco*	84	*MAD*	9,78054	198,075
Mauritania	*Ouguiya*	196	*MRO*	219,98200	8,809
Mauritius	*Rupia Mauritius*	170	*MUR*	24,1652	80,275

PAESE	*VALUTA*	*Codice UIC*	*Codice ISO*	*Quantità di valuta Estera per un Euro*	*Quantità di lire per una unità di valuta estera*
Messico	*Peso Messicano*	222	*MXN*	8,72835	222,559
Moldavia	*Leu Moldavia*	235	*MDL*	11,4647	169,486
Mongolia	*Tugrik*	160	*MNT*	993,24	1,955
Mozambico	*Metical*	133	*MZM*	13997,4	0,138
Myanmar (Birmania)	*Kyat*	107	*MMK*	5,77261	336,413
Namibia	*Dollaro Namibia*	252	*NAD*	6,38948	303,326
Nepal	*Rupia Nepalese*	161	*NPR*	65,3915	29,647
Nicaragua	*Cordoba Oro*	120	*NIO*	11,3968	170,554
Niger	*Franco CFA*	209	*XOF*	655,957	2,951
Nigeria	*Naira*	81	*NGN*	89,1177	26,072
Norvegia	*Corona Norvegese**	8	*NOK*	8,11292	238,693
Nuova Zelanda	*Dollaro Neozelandese**	113	*NZD*	2,02878	955,827
Oman	*Rial Oman*	184	*OMR*	0,355495	5462,667
Pakistan	*Rupia Pakistana*	26	*PKR*	49,6924	39,011
Panama	*Balboa*	162	*PAB*	0,923613	2102,587
Papua Nuova Guinea	*Kina*	190	*PGK*	2,57379	759,744
Paraguay	*Guarani*	101	*PYG*	3217,86	0,603
Peru	*Nuevo Sol*	201	*PEN*	3,21954	603,000
Polinesia Francese	*Franco CFP*	105	*XPF*	119,252	16,236
Polonia	*Zloty**	237	*PLN*	4,00817	483,407
Qatar	*Riyal Qatar*	189	*QAR*	3,36191	577,639
Regno Unito	*Sterlina Gran Bretagna**	2	*GBP*	0,609478	3178,432
Romania	*Leu**	131	*ROL*	19718,2	0,098
Russia	*Rublo Russia*	244	*RUR*	25,9847	74,809
Rwanda	*Franco Ruanda*	163	*RWF*	326,894	5,932
Salomone Isole	*Dollaro Isole Salomone*	206	*SBD*	4,39815	441,544
Samoa Occidentali	*Tala*	164	*WST*	3,00491	644,679
Sant' Elena	*Sterlina S.Elena*	207	*SHP*	0,609478	3178,432
Sao Tome e Principe	*Dobra*	191	*STD*	2207,43	0,879
Senegal	*Franco CFA*	209	*XOF*	655,957	2,951
Seychelles	*Rupia Seychelles*	185	*SCR*	5,25391	368,861
Sierra Leone	*Leone*	165	*SLL*	1756,64	1,112

PAESE	VALUTA	Codice UIC	Codice ISO	Quantità di valuta Estera per un Euro	Quantità di lire per una unità di valuta estera
Singapore	*Dollaro Singapore**	124	*SGD*	1,59142	1219,047
Siria	*Lira Siriana*	36	*SYP*	41,6283	46,650
Slovacca, Repubblica	*Corona Slovacca**	224	*SKK*	41,8659	46,292
Slovenia	*Tallero Slovenia**	215	*SIT*	206,613	9,374
Somalia	*Scellino Somalo*	65	*SOS*	2419,86	0,802
Sri Lanka	*Rupia Sri Lanka*	58	*LKR*	70,6985	27,416
St. Lucia	*Dollaro Caraibi Est*	137	*XCD*	2,4934	778,848
St. Vincent e Grenadines	*Dollaro Caraibi Est*	137	*XCD*	2,4934	778,848
St. Kitts e Nevis	*Dollaro Caraibi Est*	137	*XCD*	2,4934	778,848
Stati Uniti	*Dollaro USA**	1	*USD*	0,923613	2102,587
Sud Africa	*Rand**	82	*ZAR*	6,38948	303,326
Sudan	*Dinaro Sudanese*	79	*SDD*	241,265	8,041
Suriname	*Fiorino Suriname*	150	*SRG*	778,014	2,502
Svezia	*Corona Svedese**	9	*SEK*	8,44519	229,342
Svizzera	*Franco Svizzero**	3	*CHF*	1,55786	1243,507
Swaziland	*Lilangeni*	173	*SZL*	6,38948	303,326
Tagikistan	*Rublo Tagikistan*	239	*TJR*	1668,32	1,169
Taiwan	*Dollaro Taiwan*	143	*TWD*	28,7935	67,372
Tanzania	*Scellino Tanzania*	125	*TZS*	734,547	2,643
Thailandia	*Baht*	73	*THB*	36,9931	52,379
Togo	*Franco CFA*	209	*XOF*	655,957	2,951
Tonga Isola	*Pa Anga*	167	*TOP*	1,60831	1204,968
Trinidad e Tobago	*Dollaro Trinidad e Tobago*	166	*TTD*	5,76745	336,702
Tunisia	*Dinaro Tunisino*	80	*TND*	1,25963	1537,306
Turchia	*Lira Turca**	10	*TRL*	571722	0,003
Turkmenistan	*Manat Turkmenistan*	228	*TMM*	4802,79	0,404
Ucraina	*Hryvnia*	241	*UAH*	5,03914	385,600
Uganda	*Scellino Ugandese*	126	*UGX*	1486,24	1,305
Ungheria	*Forint Ungherese**	153	*HUF*	260,045	7,446
Uruguay	*Peso Uruguaiano*	53	*UYU*	11,2363	172,499
Uzbekistan	*Sum Uzbekistan*	232	*UZS*	138,959	14,389
Vanuatu	*Vatu*	208	*VUV*	125,215	15,480
Venezuela	*Bolivar*	35	*VEB*	635,161	3,051
Vietnam	*Dong*	145	*VND*	12840,9	0,151
Yemen, Repubblica	*Rial*	122	*YER*	148,292	13,088
Zambia	*Kwacha Zambia*	127	*ZMK*	2928,21	0,666
Zimbabwe	*Dollaro Zimbabwe*	51	*ZWD*	40,6179	48,415

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2001

Il direttore dell'Agenzia: ROMANO

01A2041

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 5 febbraio 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Lodi.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Vista la nota prot. n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale il Dipartimento del territorio - Direzione centrale per i SS.GG., il personale e l'organizzazione - ha chiarito che a decorrere dal 9 marzo 1999 le direzioni compartimentali dovranno provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'adozione dei decreti di cui trattasi;

Vista la nota prot. n. 6825 del 27 gennaio 2001, del direttore dell'ufficio provinciale di Lodi, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio medesimo;

Atteso che l'irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare è da attribuirsi al malfunzionamento del sistema client-server;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale;

Considerato che ai sensi delle sopracitate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Lodi dalle ore 10 fino a conclusione dell'orario di lavoro del 26 gennaio 2001.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 5 febbraio 2001

Il direttore compartimentale: ETTORRE

01A1844

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2001.

Modificazioni allo statuto della Nationale Suisse - Compagnia italiana assicurazioni S.p.a., in S. Donato Milanese. (Provvedimento n. 01796).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Nationale Suisse - Compagnia italiana assicurazioni S.p.a., con sede in S. Donato Milanese (Milano), via XXV aprile n. 2, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la delibera assunta in data 19 dicembre 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Nationale Suisse - Compagnia italiana assicurazioni S.p.a. che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 6 e 20 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Nationale Suisse - Compagnia italiana assicurazioni S.p.a. con sede in S. Donato Milanese (Milano), con le modifiche apportate agli articoli:

Art. 6.

Capitale sociale

Nuovo ammontare del capitale sociale con conversione in euro: euro 7.800.000 (in luogo del precedente importo di L. 10.000.000.000) diviso in n. 7.800.000 azioni da euro 1 cadauna (a seguito dell'aumento del capitale per L. 5.000.000.000 a pagamento alla pari, mediante utilizzo del corrispondente importo già versato nelle casse sociali, e dell'aumento per L. 102.906.000 a titolo gratuito, mediante utilizzo del corrispondente importo di utili portati a nuovo, finalizzato alla conversione in euro);

Art. 20.

Collegio sindacale

Riformulazione dell'articolo in materia di composizione, nomina e durata del collegio sindacale: «L'assemblea ordinaria nomina il collegio sindacale, formato da tre sindaci effettivi e due supplenti, le cui attribuzioni e doveri sono stabiliti dalla legge. Il presidente del collegio sindacale viene nominato dalla stessa assemblea. ... I sindaci restano in carica per un triennio e sono rieleggibili» (in luogo della precedente previsione statutaria: «Il collegio sindacale è composto di tre membri effettivi dei quali uno presidente e due membri supplenti; tutti gli stessi sono nominati dalla assemblea. I membri del collegio sindacale durano in carica un triennio e sono rieleggibili con gli obblighi e diritti previsti dalla legge»).

Nuova disciplina in materia di:

a) cause di ineleggibilità, di decadenza e limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale;

b) retribuzione dei sindaci;

c) obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte degli amministratori a cui siano state conferite cariche o poteri, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi: modalità.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A1888

CIRCOLARI

AUTORITÀ PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CIRCOLARE 16 febbraio 2001, n. **AIPA/CR/27.**

Art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513: utilizzo della firma digitale nelle pubbliche amministrazioni.

1. PREMESSA.

Com'è noto, l'art. 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ha introdotto il principio secondo il quale «gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati».

L'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ha, poi, riconosciuto validità e rilevanza, a tutti gli effetti di legge, agli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici e telematici, demandando a «specifici regolamenti», da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988, la definizione dei criteri e delle modalità di applicazione della norma.

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, è stato emanato il «Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici».

I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni debbono essere formati e conservati secondo le regole tecniche dettate dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione con deliberazione n. 51/00 del 23 novembre 2000, emanata ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 513/1997.

L'art. 17 del richiamato decreto prevede che le pubbliche amministrazioni provvedono autonomamente, con riferimento al proprio ordinamento, alla generazione, alla conservazione, alla certificazione ed all'utilizzo delle chiavi di cifratura pubbliche di propria com-

petenza, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 8, in materia di certificazione, sia per le pubbliche amministrazioni che per i privati, e delle regole tecniche di cui all'art. 3.

L'art. 16, comma 1, dell'allegato tecnico al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, recante le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale dei documenti informatici» ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 513/1997, ha determinato le modalità di presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco pubblico dei certificatori di cui all'art. 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513; l'art. 62 dello stesso allegato definisce le regole tecniche per la certificazione da parte delle pubbliche amministrazioni.

Ciò premesso e con riferimento alle norme citate, le pubbliche amministrazioni possono:

a) ai fini della sottoscrizione, ove prevista, di documenti informatici di rilevanza esterna:

svolgere in proprio l'attività di certificazione di cui all'art. 8 del decreto 10 novembre 1997, n. 513, ma limitatamente ai propri organi ed uffici ed hanno l'obbligo di iscriversi nell'elenco pubblico dei certificatori, predisposto, tenuto e aggiornato a cura di questa Autorità per l'informatica, secondo le modalità indicate al successivo punto 2, attenendosi alle regole tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999;

rilasciare certificati di firma digitale relativi ai propri organi ed uffici, avvalendosi dei servizi offerti dal centro tecnico o dai certificatori iscritti nell'elenco di cui sopra, acquisiti nel rispetto della vigente normativa in materia di contratti pubblici; in questo caso non vi è obbligo di iscrizione nel citato elenco pubblico;

b) per la sottoscrizione di documenti informatici di rilevanza interna:

rilasciare ai propri organi ed uffici firme elettroniche certificate secondo regole tecniche diverse da quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999;

c) per la formazione e la gestione di documenti informatici per i quali non è prevista la sottoscrizione:

utilizzare sistemi elettronici di identificazione e autenticazione che l'amministrazione, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, ha ritenuto di adottare.

2. ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE ED ISCRIZIONE NELL'ELENCO PUBBLICO DEI CERTIFICATORI.

Le pubbliche amministrazioni che intendono svolgere l'attività di certificazione di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999 devono inoltrare all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, domanda di iscrizione nell'elenco pubblico di cui all'art. 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, secondo le modalità che qui di seguito si espongono e che sono disponibili anche sul sito Internet dell'AIPA www.aipa.it

2.1. Formalità con le quali deve essere predisposta la domanda e documentazione richiesta.

La domanda, sottoscritta dal rappresentante legale dell'amministrazione, in plico chiuso con evidenza del mittente e con l'indicazione: «domanda per l'iscrizione nell'elenco dei certificatori», va indirizzata e fatta pervenire all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, via Isonzo, 21/b - 00198 Roma.

La consegna può avvenire tramite servizio pubblico o privato, oppure a mano, nei giorni compresi tra il lunedì e il venerdì al seguente orario: dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 17. In quest'ultimo caso verrà data formale ricevuta di consegna del plico.

La domanda e i documenti prodotti dal richiedente, vanno predisposti utilizzando un sistema di elaborazione testi di larga diffusione. Un supporto informatico, contenente tale testo, con l'eccezione del piano per la sicurezza, va allegato alla domanda, insieme alla stampa, in duplice copia, del contenuto del supporto stesso.

La domanda deve recare:

l'indicazione e la sede dell'amministrazione;

l'organo che ne ha la rappresentanza legale;

l'elenco dei documenti allegati.

È opportuno che vengano indicati il nominativo della persona cui far riferimento, anche per le vie brevi, e le modalità per contattarla (numeri telefonici, telefax, telex), ai fini di una sollecita definizione delle eventuali problematiche che richiedessero chiarimenti di minore importanza.

Alla domanda vanno allegati:

a) copia della certificazione di qualità dei processi informatici e dei relativi prodotti cui all'art. 8, comma 3, lettera *d)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999;

b) dichiarazione di piena disponibilità a consentire accessi presso le strutture dedicate alle operazioni di certificazione, da parte di incaricati dell'AIPA, per la verifica del mantenimento della rispondenza ai requisiti tecnico-organizzativi di cui alla documentazione allegata alla domanda;

c) copia del manuale operativo;

d) copia del piano per la sicurezza;

e) una relazione sulla struttura organizzativa;

f) dichiarazione di impegno a comunicare tempestivamente all'AIPA ogni variazione significativa delle soluzioni tecnico-organizzative adottate, fermo restando quanto prescritto dall'art. 18 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999.

2.2. Requisiti tecnico-organizzativi da documentare.

2.2.1. Manuale operativo.

Il manuale operativo va strutturato in modo tale da essere integralmente consultabile per via telematica, come prescritto dall'art. 45, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999.

Il manuale deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a) dati identificativi del certificatore;

b) dati identificativi della versione del manuale operativo;

c) responsabile del manuale operativo;

d) definizione degli obblighi del certificatore, del titolare e di quanti accedono per la verifica delle firme;

e) definizione delle responsabilità e delle eventuali limitazioni agli indennizzi;

f) tariffe;

g) modalità di identificazione e registrazione degli utenti;

h) modalità di generazione delle chiavi;

i) modalità di emissione dei certificati;

j) modalità di sospensione e revoca dei certificati;

k) modalità di sostituzione delle chiavi;

l) modalità di gestione del registro dei certificati;

m) modalità di accesso al registro dei certificati;

n) modalità di protezione della riservatezza.

2.2.2. Piano per la sicurezza.

Il documento contenente il piano per la sicurezza, in quanto coperto da riservatezza, deve essere racchiuso in una busta sigillata, all'interno del plico contenente la domanda, con evidenza dell'amministrazione e l'indicazione «Piano per la sicurezza - versione del.... (data)».

Il piano deve contenere almeno i seguenti elementi:

a) struttura generale, modalità operativa e struttura logistica dell'organizzazione;

b) descrizione sommaria dell'infrastruttura di sicurezza per ciascun immobile;

c) breve descrizione dell'allocazione degli impianti informatici, dei servizi e degli uffici negli immobili dell'organizzazione;

d) elenco del personale addetto;

e) attribuzioni dettagliate delle responsabilità;

f) algoritmi crittografici utilizzati;

g) descrizione delle procedure utilizzate nell'attività di certificazione, con particolare riferimento ai problemi di sicurezza, alla gestione del log-file e alla garanzia della sua integrità;

h) descrizione dei dispositivi di sicurezza installati;

i) descrizione dei flussi di dati;

j) procedura di gestione delle copie di sicurezza dei dati (modalità e frequenze dei salvataggi, tipo e ubicazione delle sicurezze fisiche in conformità alle regole tecniche per l'uso di supporti ottici - deliberazione AIPA n. 24/98);

k) procedure di gestione dei disastri (precisare i tipi di disastri per i quali sono state previste delle soluzioni: per calamità naturali, per dolo, per indisponibilità prolungata del sistema, per altre ragioni; descrivere le soluzioni con dettagli sui tempi e le modalità previste per il ripristino del servizio);

l) analisi dei rischi (precisare i tipi di rischi: per dolo, per infedeltà del personale, per inefficienza operativa, per inadeguatezza tecnologica, per altre ragioni);

m) descrizione delle contromisure (precisare i tempi di reazioni previsti e i nomi dei responsabili);

n) specificazione dei controlli (precisare se è previsto il ricorso periodico a ispezioni esterne).

2.2.3. Organizzazione del personale.

Deve essere predisposto un apposito documento contenente la descrizione dell'organizzazione del personale, limitatamente alle funzioni elencate nell'art. 49 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 1999; tale atto deve essere corredato da un'adeguata documentazione, a norma dell'art. 51 del medesimo decreto, dell'esperienza maturata dal personale stesso.

A norma dell'art. 16, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, deve essere precisato, in particolare, il profilo del personale responsabile delle generazioni delle chiavi, della emissione dei certificati e della gestione del registro delle chiavi. Tale profilo dovrà essere idoneo ad attestare il possesso della competenza e dell'esperienza richiesti dall'art. 8, comma 3, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.

2.3. Requisiti tecnico-organizzativi da autocertificare.

L'amministrazione è tenuta a specificare, con apposita dichiarazione, i punti che seguono:

a) algoritmi di generazione e verifica firme utilizzati e supportati;

b) algoritmi di hash utilizzati e supportati;

c) lunghezza delle chiavi;

d) assicurazioni relative al sistema di generazione delle chiavi;

e) caratteristiche del sistema di generazione;

f) informazioni contenute nei certificati;

g) formato dei certificati;

h) modalità di accesso al registro dei certificati;

i) modalità con la quale viene soddisfatta la verifica dell'unicità della chiave pubblica, in rapporto allo stato delle conoscenze scientifiche e tecnologiche;

j) caratteristiche del sistema di generazione dei certificati;

k) modalità di attuazione della copia del registro dei certificati;

l) modalità di tenuta del giornale di controllo;

m) descrizione del sistema di validazione temporale adottato;

n) impegno ad adottare ogni opportuna misura tecnico-organizzativa volta a garantire il rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

È data facoltà di limitare la documentazione alle sole informazioni non soggette a particolari ragioni di riservatezza. L'AIPA, dal canto suo, si riserva, a norma dell'art. 16, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 1999, di richiedere integrazioni alla documentazione presentata e di effettuare le opportune verifiche su quanto dichiarato.

2.4. Modalità di esame delle domande.

L'istruttoria sulle domande e sulla relativa documentazione sarà svolta, sotto il controllo di un membro dell'Autorità per l'informatica all'uopo designato, a cura degli uffici, con la concordata collaborazione specialistica del centro tecnico di cui all'art. 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Al termine dell'istruttoria sulla richiesta di iscrizione nell'elenco pubblico dei certificatori, sarà adottata dall'Autorità, su proposta formulata dal membro designato, deliberazione motivata di accoglimento o di reiezione ovvero di integrazione dell'istruttoria, se ritenuta necessaria.

In caso di reiezione della domanda di iscrizione, l'amministrazione interessata non può presentare una nuova istanza, se non siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento stesso e, comunque, prima che siano cessate le cause che hanno determinato il non accoglimento della domanda.

Eventuali richieste di delucidazioni e/o chiarimenti potranno essere inoltrate al direttore generale dell'Autorità per l'informatica.

3. SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO INFORMATICO CON MODALITÀ SEMPLIFICATE (*sub* punto *b*).

La sottoscrizione prevista al punto *sub b)* è finalizzata a soddisfare esigenze di semplificazione del processo di formazione dei documenti amministrativi, per quegli adempimenti di rilevanza esclusivamente interna, ritenendosi che l'impiego della firma digitale, come prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 513/1997 e dalle relative regole tecniche, contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 1999, determinerebbe un notevole appesantimento del processo documentale stesso.

Ogni amministrazione pubblica potrà prescindere dal formale processo di certificazione della chiave pubblica previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 513/1997 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999 e ricorrere a regole tecniche dalla stessa autonomamente definite, sia per la generazione e conservazione delle chiavi pubbliche che per la loro certificazione, limitatamente alla sottoscrizione dei documenti informatici d'uso interno e con riferimento al proprio ordinamento.

Per tali adempimenti, la deroga alle regole tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 1999 è motivata dalla circostanza che la verifica dell'autenticità ed integrità del documento informatico può avvenire attraverso il solo riscontro interno, grazie al processo di certificazione operato da ogni singola amministrazione.

4. UTILIZZO DI SISTEMI DI IDENTIFICAZIONE.

Gli strumenti di identificazione ed autenticazione, intesi come meccanismi di verifica della reale identità dell'utente, possono essere implementati e gestiti per garantire l'accesso a sistemi o per la produzione di documentazione che non necessiti della sottoscrizione. Le amministrazioni, per la definizione delle specifiche di progetto, di implementazione di tali strumenti e di sicurezza si avvalgono di quanto prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 428/1998 e dalle relative regole tecniche nonché dalle «Linee guida per la definizione di un piano per la sicurezza» emesse dall'AIPA e pubblicate nei quaderni AIPA n. 2 dell'ottobre 1999 e consultabili sul sito www.aipa.it

In particolare, è opportuno che tali strumenti costituiscano parte integrante di un insieme di misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza.

Tra le misure adottabili, al fine di cui sopra, sono da ritenere indispensabili:

la definizione di profili di accesso associati alle utenze definite;

la verifica dell'integrità dei dati;

la registrazione, in appositi file di log, delle attività svolte;

la periodica analisi delle suddette registrazioni.

È inoltre necessario integrare nel sistema di sicurezza le misure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Si segnala, infine, che le pubbliche amministrazioni:

a) definiscono e gestiscono, in modo autonomo, tutti i processi di identificazione o autenticazione interni alle pubbliche amministrazioni stesse e, comunque, relativi ai propri organi ed uffici;

b) devono accettare tutti i documenti informatici formati e sottoscritti secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, dalle regole tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 1999 e dalle regole di interoperabilità definite dalla circolare AIPA/CR/24 del 19 giugno 2000, in quanto validi e rilevanti ad ogni effetto di legge;

c) devono adottare i principi di interoperabilità definiti dalla citata circolare AIPA/CR/24.

Roma, 16 febbraio 2001

Il presidente: REY

01A1976

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 23 febbraio 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9064
Yen giapponese	105,70
Corona danese	7,4635
Lira Sterlina	0,62650
Corona svedese	9,0818
Franco svizzero	1,5334
Corona islandese	78,91
Corona norvegese	8,2455
Lev bulgaro	1,9487
Lira cipriota	0,57917
Corona ceca	34,578
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	266,12
Litas lituano	3,6265
Lat lettone	0,5632
Lira maltese	0,4050
Zloty polacco	3,7506
Leu romeno	24455
Tallero sloveno	215,4756
Corona slovacca	43,765
Lira turca	1052750
Dollaro australiano	1,7360
Dollaro canadese	1,3937
Dollaro di Hong Kong	7,0696
Dollaro neozelandese	2,1095
Dollaro di Singapore	1,5819
Won sudcoreano	1131,78
Rand sudafricano	7,1219

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A2063

COMUNE DI ACQUAFREDDA

Determinazione della aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Acquafredda (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione n. 112 del 28 dicembre 2000, in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di confermare nella misura dello 0,4 per cento l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2001.

01A1991

COMUNE DI CARPANZANO

Determinazione della aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Carpanzano (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione n. 31 del 8 febbraio 2001, in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di stabilire, come stabilisce, nella misura dello 0,5 per cento l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF per l'esercizio finanziario 2001.

01A1992

COMUNE DI CASASCO

Determinazione della aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Casasco (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione n. 7 del 15 gennaio 2001, in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di stabilire, con effetto 1° gennaio 2001, l'aumento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per l'anno 2001, di 0,2 punti percentuali e quindi nella misura dello 0,4 per cento.

01A1993

COMUNE DI CERCENASCO

Determinazione della aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Cercenasco (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione n. 97 del 30 dicembre 2000, in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di stabilire con effetto dal 1º gennaio 2001, l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF dovuta l'anno 2001 nella misura dello 0,50 per cento.

01A1994

COMUNE DI CIAMPINO

Determinazione della aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Ciampino (provincia di Roma) ha adottato la seguente deliberazione n. 9 del 16 gennaio 2001, in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Ha determinato l'aliquota dell'0,5 per cento.

01A1995

COMUNE DI MARONE

Determinazione della aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Marone (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione n. 246 del 28 dicembre 2000, in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

1) di aumentare dell'0,2 l'aliquota comunale dell'addizionale IRPEF per l'anno 2001.

2) di dare atto che l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2001 è determinata complessivamente nella misura dello 0,4 per cento.

01A1996

COMUNE DI MAROSTICA

Determinazione della aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Marostica (provincia di Vincenza) ha adottato la seguente deliberazione n. 5 del 4 gennaio 2001, in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Determinato, per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e art. 12 legge n. 133 del 13 marzo 1999, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale nella misura dello 0,2 per cento.

01A1997

COMUNE DI VALENZA

Determinazione della aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Valenza (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione n. 16 del 22 gennaio 2001, in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di stabilire che l'incremento dell'addizionale comunale dell'IRPEF per l'anno 2001, viene fissato in 0,1 punti percentuali e che pertanto, tenuto conto che per l'anno 1999 e per l'anno 2000, l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF era stata incrementata per ogni anno in 0,2 per cento punti percentuali, detta aliquota raggiunge 0,5 punti percentuali.

01A1998

COMUNE DI MUGNANO DEL CARDINALE

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Mugnano del Cardinale (provincia di Avellino) ha adottato, il 29 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000.

(Omissis);

di stabilire, che le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000, sono le seguenti:

a) aliquota su prima casa 4,5%;

b) aliquota sugli altri cespiti 6,5%;

che, per gli immobili adibiti ad abitazione principale, la detrazione viene confermata nella misura di L. 200.000, rapportate ad anno, senza altre agevolazioni o riduzioni.

01A1966

COMUNE DI PONZANO DI FERMO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Ponzano di Fermo (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000.

(Omissis).

Aliquota ordinaria sei per mille.

Abitazione principale cinque per mille - detrazione L. 200.000.

(Omissis).

01A1975

COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Rocca Santa Maria (provincia di Teramo) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000.

(Omissis).

Stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000, nella misura del 5,5 per mille.

01A1967

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651047/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77